


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 09.08.2022

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - Modifiche.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 12 AGO, 2022

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 AGO, 2022

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 12 AGO, 2022

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di agosto, alle ore 11.30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. del Comune di Capaccio Paestum.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
AGRESTI Antonio	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, MASIELLO
PICARIELLO, SCARIATI, BELLELLI

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Di Filippo Antonio che evidenzia le modifiche del regolamento relative alle agevolazioni per i diversamente abili e relative a modifiche normativa statale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato già in precedenza adottato dall'ente nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. (delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019).
- Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Considerato

- Che, il regolamento oggetto della presente deliberazione è una rivisitazione del precedente dovuta come conseguenza imposta dalle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
- l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ravvisato l'obbligo di procedere ad adeguare il regolamento vigente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019), con le nuove disposizioni normative nonché procedere con alcuni correttivi inerenti le modalità applicative per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno:

Letto, l'articolo 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (GU Serie Generale n.67 del 23-03-2011) da cui si evince che: "i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo";

Dato atto che le tariffe restano invariate rispetto a quelle vigenti, approvate, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i verbali delle competenti Commissioni;

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili n. 25 del 05.08.2022;

Sentito il Consigliere Longo che annuncia voto favorevole:

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 14, astenuti n.///, Votanti n.14, voti favorevoli n.14, contrari n.///;

DELIBERA

1. **Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di approvare**, come approva, l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che consta di n.14 articoli e n.11 pagine.
3. **Di dare atto** che con l'approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" viene abrogato il regolamento vigente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019);
4. **Ai sensi** e per gli effetti del presente deliberato il presente provvedimento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. **Di demandare** il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente Consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n. 14, contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO - MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FRANCESCO

Data _____



IL RESPONSABILE P.O.

Per: ANTONIO TRINACCI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____

IL RESPONSABILE P.O.

CONTABILITÀ E F. N. N. 4

Per: FRANCESCO SORRENTINO



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale 25 del 05/08/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di Soggiorno – Modifiche ai sensi del D.L.34/2020 – Coordinato con la legge di conversione N.77 del 17.07.2020”*.

L’organo di revisione, ha ricevuto in data 03 agosto 2022 la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020”.

Il Collegio,

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. n.40 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
- che con deliberazione di C.C. n.41 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato:

- che l’art.4 del Dlgs. N.23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città di istruire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28.12.2017; delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2018; delibera di C.C. n. 63 del 28/11/2019, esecutive ai sensi di legge, è stata istituita l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento comunale
- che sono intervenute modifiche normative e, in particolare, che con il disposto dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n.96 è stata estesa l’assoggettabilità dell’imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti “locazione breve”;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0033519/2022 del 08/08/2022	
Firmatario: COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA, Francesco Salerno	

- che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, sono individuati i soggetti gestori (e figure assimilate) come responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché responsabili della presentazione della dichiarazione e della esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di modificare ed integrare il regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, per dare operatività alle suindicate innovazioni normative;

Visto lo schema di regolamento, allegato e parte integrante e sostanziale della proposta di delibera, predisposto dal servizio tributi e composto da 14 articoli;

Rilevato che ai sensi dell'art.49, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso da responsabili dei servizi;

Esprime

- per quanto di competenza, **parere favorevole**, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N.77 DEL 17/07/2020, ai sensi dell'art.239 del Tuel.

Capaccio, li 05/08/2022

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Francesco Salerno

*(sottoscritto digitalmente)

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).*

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0033519/2022 del 08/08/2022 Firmatario: COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA, Francesco Salerno	



COMUNE di CAPACCIO PAESTUM

Via Fratelli Arenella 29 – 84047 - Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 52 del D. L.gs 15 dicembre 1997, n. 446)

Aggiornato con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 – Soggetto attivo e passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 - Obblighi tributari	6
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 8 - Sanzioni.....	9
Articolo 9 - Riscossione coattiva	10
Articolo 10 -Rimborsi.....	10
Articolo 11 - Contenzioso	10
Articolo 12 - Abrogazioni	11
Articolo 13 - Responsabile dell'imposta.....	11
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato già in precedenza adottato dall'ente nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. (*delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019*).

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il presente regolamento è una rivisitazione del precedente di cui al comma 1, aggiornamento dovuto in conseguenza delle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "*Decreto Rilancio*" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "*agenti contabili*", bensì riconosciuti come "*responsabili del pagamento della imposta di soggiorno*" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno, con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 28/12/2017, delibera di C.C. n.11 del 26/3/2018, e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019, è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaccio Paestum, in materia di turismo, in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione dell'immagine;
 - cura e manutenzione del decoro urbano;
 - investimenti sulla mobilità urbana;

- realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
 - sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - acquisto hardware e software; risorse umane; prestazioni di servizio, finalizzati alla lotta all'evasione ed elusione dell'imposta di soggiorno;
- 3) Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. In ogni caso, in mancanza di adozione di delibera da parte dell'organo preposto, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
- 4) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, fino ad un massimo di venti (10 a tariffa intera e 10 al 50%) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva (vedi successivo articolo 4, comma 2).
- 5) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: *alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve*, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capaccio Paestum (*per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta*).
- 6) Il comune può istituire un'apposita Commissione Consultiva, composta da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle strutture ricettive di cui al precedente comma 5, presieduta dal Sindaco o Suo delegato, per pianificare gli interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito dall'Imposta di Soggiorno per l'anno successivo da convocare entro il 30 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Capaccio Paestum;
2. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 4 del presente regolamento. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Capaccio Paestum e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune;

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono quelli individuati dall'articolo 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: “ 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Pertanto, sono soggetti responsabili dell'imposta: il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. Questi, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Capaccio Paestum.
4. I responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 3, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui al comma 2, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
5. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'articolo 180 muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come “agenti contabili”, bensì riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo .
6. Il funzionario responsabile dell'imposta, nella persona del Responsabile dell'Area Tributi-Entrate Patrimoniali, procede con il resoconto contabile, in uno alle dichiarazioni rese dai responsabili degli obblighi tributari e all'elenco identificativo degli stessi, e trasmette il tutto al Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:

a) **Strutture alberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) **Strutture extralberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1.50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;
Euro 1.50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);
Euro 1.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;
Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulottes, maxi caravan e case mobili);
Euro 1.50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

d) Locazioni brevi

Euro 1.50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2. L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Nel periodo dal *1° aprile al 30 ottobre* di ogni anno, l'imposta è applicata:
 - al 100% fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
 - al 50% dall'11° al 20° pernottamento consecutivo;
 - è esente dal 21° giorno in avanti.

Per la restante parte dell'anno, ovvero nel periodo dal *01 Novembre al 31 Marzo* di ogni anno, le tariffe sono ridotte del 50% per tutte le categorie di cui al comma 1.

4. Ai fini della riduzione non è possibile cumulare i giorni di pernottamento se non vi è consecutività nella fruizione degli stessi.
5. Ai fini della proporzionalità si intendono le differenziazioni per categorie e stelle, così come in tabella riportate, rapportati al corrispettivo dovuto nel rispetto del criterio di gradualità.
6. Laddove si verificano cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i residenti nel comune di Capaccio Paestum;
 - i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - il "*portatore di handicap in situazione di gravità*", di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
 - Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti ospitati dal Comune di Capaccio Paestum in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio;

2. L'imposta è applicata secondo quanto disposto al precedente art. 4 fino ad un massimo di 20 pernottamenti complessivi nell'anno solare (10 + 10), in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive, anche diverse, che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Capaccio Paestum. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il *sedicesimo giorno* del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso in una delle seguenti modalità:

- a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio Paestum;
 - b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Capaccio Paestum;
 - c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti. Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti inoltre a:
- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
7. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
8. Il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto *all'utilizzo obbligatorio del software PayTourist* (<https://capaccio.paytourist.com/>) *fornito gratuitamente* dall'Amministrazione comunale.
9. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, comunicano mensilmente al Comune il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso di ciascun mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati

anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta. La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del riversamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di utilizzo di applicativi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile.

10. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.

11. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (...*"la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo"*...), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno sia con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software *PayTourist di cui al comma 6*, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione, sia con personale del Nucleo di Polizia Tributaria formato da appartenenti alla polizia municipale in forza alla predetta Area Tributi – Entrate Patrimoniali da cui dipendono operativamente. Questi ultimi, inoltre, utilizzando moderni software, esercitano controlli e ricerche atti a scovare le strutture ricettive che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;

b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data dell'accesso.

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata, mediante avviso di accertamento recante la

liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- applicare le disposizioni del vigente *“Regolamento disciplinante misure preventive contrasto evasione tributaria”*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 25.07.2019 e succ. mm.ii apportate con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2020 (*Ex Art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58*);
- invitare i soggetti passivi, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti amministrativi utili all'accertamento e alla verifica della corretta gestione dell'imposta di soggiorno;
- disporre controlli e verifiche a mezzo del *“Nucleo Anti Evasione”* della polizia municipale operante in seno all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive, e ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- commissionare sondaggi ed interviste;

Articolo 8 - Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo:

- a) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
- b) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.
- c) al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

7. Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:
 - a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;
 - b) mancata esibizione della documentazione e informazioni indicati all'art. 7;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 6; comma 7, comma 8 e comma 9;L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
8. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981;
9. Dove compatibile, per l'accertamento delle violazioni, si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge n.241/1990;

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali

Articolo 10 - Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione mensile prevista dal presente regolamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi legali di legge.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 11 – Contenzioso

Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente

Articolo 12 – Abrogazioni

L'approvazione del presente regolamento determina la cessazione di efficacia dei precedenti atti adottati con le seguenti delibere:

- delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017
- delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018
- delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019
- delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019

Art. 13 - Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Tributi – Entrate Patrimoniali del Comune di Capaccio Paestum

Art.14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Non essendo intervenuta nessuna modifica delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento diventano operative con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Consiglio Comunale con cui si è proceduto all'approvazione.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.

1. Su regolare esortazioni si è riunite la
Commissione Statuto e Regolamento nella
sede comunale del Capoluogo.
2. svolge le funzioni di segretario verbalizzante
la dipendente Gerolamo Maria,
sono presenti: Quirico Sottili
Si passa a discutere il punto n° 8 dell'ord.
del c.c. "Regolamento per l'applicazione dell'imposta
di registro - modificate."


A r
inv
pre
Cor
1) R
2) R

Dopo aver esaminato la modifica approvata al
regolamento si approva.
Si passa a discutere il punto n° 9 dell'ord. del
c.c. "Regolamento per la tassa di possesso
nel territorio comunale - Approvazione"
Il Presidente illustra i punti del Regolamento
stesso e dopo ampia discussione si passa alla
provaione.
Non essendo null'altro da discutere la seduta
è sciolta.
Del de il verbale.

Il Presidente




Il segretario verbalizzante



Il primo mese del mese di agosto dell'anno duemiladuecento
alle ore 09:40 presso la sede Comunale di Capaccio Capoluogo
si è riunita la Commissione Consiliare "Attività Produttive" a
seguito di regolare convocazione prot.n.
per discutere gli argomenti all'ordine del giorno del
prossimo Consiglio Comunale. Solgo le funzioni di
segretario verbalizzante: Roberto Mento. Sono presenti
i componenti: Acciarino, Cirone, Sabatello, Scariati, Ieri
Quaglia, Agosti, Di Filippo, Pabiano, Luce Granelle,
Giliberti, Mastandrea. Sono Assenti: Longo, Meeulo, Vito Ito
La Commissione prende atto degli argomenti posti all'ordine
della agenda Consiglio Comunale. La maggioranza ne
approva i contenuti, mentre la minoranza si riserva il
Consiglio Comunale.

Tal che è verbale

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Roberto Mento

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di
aprile alle ore 9:20, presso la sede Comunale di Capri
si è riunita la Commissione Contabile Provinciale
territoriale U.P.P. di Capri convocazione prot. n.
33422 del 05.04.2022 per discutere degli
argomenti posti all'ord. del'odierno Consiglio
Comunale. Sono intervenuti verbalmente
Roberto Manno. Sono presenti i componenti: Acciaro,
Cione, Sabatello, Merello, Ferrarini, Quaglia,
Agresti, Di Filippo, Diego Emanuele, Roberto Merello,
Eugenio, Maria Andrea.

La Commissione prendendo degli argomenti posti
all'ord. del'odierno Consiglio Comunale da
maggioranza ne approva i contenuti. La minoranza
si riserva in Consiglio Comunale
dal ele s'verbale

IL PRESIDENTE
M. Di Filippo

IL SEGRETARIO VERBALE
Roberto Merello

COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE TRIBUTI BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPAZIONI

Il giorno nove del mese di agosto dell'anno duemilaventiduesimo alle ore 09:00 nella sede Comunale di Capaccio Capolupo si è riunita la Commissione Scritta a seguito di regolare convocazione prot. n. 33058 del 03.08.2022, per discutere degli argomenti all'ord. del giorno dell'odierno Consiglio Comunale. Siede in qualità di segretario verbalizzante: Roberto Merdo. Sono presenti i Componenti: Accascino, Cirone, Libetta Merdo, Scavati, Quaglia, Agresti, Di Filippo, Roberti, M. Randone, Lee Emanuele, Pedrino. Ad Commissione prende atto degli argomenti posti all'ord. del giorno del prossimo Consiglio Comunale. La maggioranza ne approva i contenuti.

Atto di verbalizzazione

Il Presidente



Il Segretario Verbalizzante



LA COMMISSIONE CONTICIANE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA PUBBLICA, ISTRUZIONE

IL GIORNO 09 DEI MESE DI AGOSTO DELL'ANNO

QUINQUECENTESIMA NELLA SEDE COMUNALE DI CAPACIO CAROLINO

SI È RIUNITA A SEGUITO DI RESOLUZIONE CONVOCAZIONE

PEC DEL 03/08/2022. LA COMMISSIONE SUCCITATA PER

DISCUTERE ~~DEI~~ DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE

DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTE

LE FUNZIONI DI SEGREGARIO VERBALE FRANTE IL DIPENDENTE

ANTONIO AROLITO SONO PRESENTI I SEGUENTI

COMPONENTI: PASQUALE ACCARINO LUCA FABBRICIA

CRONIS GIOVANNI ACISTE ANTONIO DI FELICRO

ANTONIO MENOCA ANGELO QUACCA ANGELO SCARLATI CUBBATO LUCA

ANTONIO FANTANO UDOERIL SICA EMANUELE MARIANORA ANTONIO


LA COMMISSIONE PRENDE ATTO DEGLI ARGOMENTI POSTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE


LA COMMISSIONE NE APPROVA I CONTENUTI

PER CUI VERBALE

IL PRESIDENTE



IL SEGREGARIO VERBALE FRANTE



COMMISSIONE CONTABILITÀ CULTURA #VALLELO SPETTACOLO
SPORT E TEMPO LIBERO


IL GIORNO 9 DEL MESE DI AGOSTO 2022 ALL' ORE
08.00 NELLA SEDE COMUNALE DI CAPACIO CAPACIO
A SECONDA DI RICHIESTA CONVOCAZIONE PER DEL 03/08/22
DEL 9/08/22 NUNCA LA COMMISSIONE SOLLECITA PER
DISCUSSIONE DECISIONALE POSTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DEL ~~CONSIGLIO COMUNALE~~ PROSTITO CONTINUA
COMUNALE. SUOCCO LE FUNZIONI DI SEGRETARIO

VERBALE FIANTE IL DIPENDENTE ANTONIO APOLITO,
SONO PRESENTI I SEGUENTI COMPONENTI: CIRONE

ANDREA ANTONIO, GIOVANNI ALCANTARA PASQUALE, SABATELLA LUCA, ALBERTO
LIBERTI UGO, ANTONIO DI FILIPPO, ANTONIO MIRALTA ANGELO, QUARANTA

ANGELO, SEMINATI ANTONIO, PROCCO UCCIALO SICA E ANDRÈ
LA COMMISSIONE DOPO AMPIA DISCUSSIONE PRENDE
ATTO DEGLI ARGOMENTI POSTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DEL DOGANO CONSIGLIO COMUNALE, LA
MAGGIORANZA NE APPROVA I CONTENUTI.

DAL CHE VERBALE
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO
VERBALE FIANTE
A. M. N. I. I.